



COMUNE DI ROCCAFIORITA

(Città Metropolitana di Messina)

Codice fiscale: 87000330834 Partita IVA: 00436200836
PEC: comunediroccafiorita@primapec.com tel. 0942/726039

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	64	OGGETTO: COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI UNA RISORSA CATEGORIA FUNZIONARIO DI VIGILANZA PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ED ETA' ANAGRAFICA PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO.
DEL	28/06/2024	

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore **12:00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Geom. Orlando Carmelo Concetto - Sindaco	X	
Sig. Orlando Biagio - Assessore	X	
Gemelli Antonino - Assessore	X	
Sig. Manuli Carmelo Santino - Assessore		X
Dott.ssa Mazzullo Emilia - Assessore		X
	PRESENTI 3	ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco **Geom. Orlando Carmelo Concetto**

Partecipa alla seduta da remoto il Segretario Comunale **Dott. Filippo Patanè**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione n. 67 del 28/06/2024 avente ad oggetto *COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI UNA RISORSA CATEGORIA FUNZIONARIO DI VIGILANZA PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ED ETA' ANAGRAFICA PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO.* allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- **Acquisiti** i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi della L.R. n. 30 del 23/12/2000, art.12;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Fatta** ogni altra opportuna considerazione in merito;
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta di deliberazione n. 67 del 28/06/2024 avente ad oggetto *COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI UNA RISORSA CATEGORIA FUNZIONARIO DI VIGILANZA PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ED ETA' ANAGRAFICA PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO.* allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di dichiarare** la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)



COMUNE DI ROCCAFIORITA

(Città Metropolitana di Messina)

Codice fiscale: 87000330834 Partita IVA: 00436200836
PEC: comunedioccafiorita@primapec.com tel. 0942/726039

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.67 DEL 28/06/2024

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI UNA RISORSA CATEGORIA FUNZIONARIO DI VIGILANZA PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ED ETA' ANAGRAFICA PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO.

Visti i requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza di cui all'art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176);

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 268 del 10 novembre 2021, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Preso atto che con Decreto 18 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita" (GU n.243 del 17-10-2023), è stata stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati";

Visto l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che fissa i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata mediante maturazione dell'anzianità contributiva;

Preso atto che ai sensi dell'art. 15 comma 2 Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75) al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Atteso pertanto che il requisito per accedere alla "pensione ordinaria di vecchiaia" è il raggiungimento dell'età di 67 anni con requisito contributivo minimo di 20 anni e per accedere alla "pensione anticipata ordinaria contributiva" il requisito di anni 42 mesi 10 di contribuzione, con finestra mobile di tre mesi tra il momento della maturazione del requisito e la decorrenza del trattamento;

Dato atto che l'art. 1, comma 1 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevedeva l'istituto del trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti "per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti", istituto che concedeva facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in

servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;

Atteso che il limite ordinamentale previsto nel settore pubblico per il collocamento a riposo d'ufficio è fissato, ai sensi dell'art. 12, L. 20 marzo 1975 n. 70, al raggiungimento del 65mo anno di età;

Visto l'art. 2, comma 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) che dispone *l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione*";

Visto l'art. 72, comma 11 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195) che stabilisce come con decisione motivata, con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 194 della L. 11.12.2016, n. 232 con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione;

Preso Atto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 2/2015, del 19.2.2015, ad oggetto *"soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (...)"*;

Considerato:

- che la risoluzione del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni è obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata qualora raggiunta l'età limite ordinamentale;
- che la risoluzione del rapporto di lavoro è rimessa alla determinazione dell'amministrazione per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata, secondo i requisiti di cui all'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, aggiornati con adeguamento alla speranza di vita e senza penalizzazione del trattamento;
- che l'amministrazione è tenuta alla prosecuzione del rapporto di lavoro solo ove il dipendente, al raggiungimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non matura alcun diritto alla pensione, dovendo in questo caso l'amministrazione garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite anagrafico per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi e comunque non oltre i 70 anni di età;

Vista la circolare della Presidenza della Consiglio dei Ministri, DPF-0054803-P-18/08/2021, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, esprimendo parere in ordine all'istituto della risoluzione unilaterale, ha chiarito che il conseguimento da parte dei dipendenti del requisito

contributivo utile per l'accesso alla pensione anticipata non si configura come un "limite massimo", bensì come un requisito necessario alla maturazione del diritto stesso, pertanto il dipendente resta soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, relativo all'ordinamento di appartenenza (65 anni) e se consegue il diritto alla pensione anticipata ad un'età inferiore, può scegliere di esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro o di permanere in servizio fino all'età di 65 anni, momento in cui l'amministrazione comunque deve far cessare il rapporto di lavoro d'ufficio per raggiunti limiti di età;

Vista l'istanza del dipendente Mazzullo Salvatore di trattenimento in servizio per motivate esigenze di servizio, pur prossimo alla maturazione del requisito contributivo alla data di ottobre del corrente anno e raggiunta l'età limite ordinamentale;

Atteso che il dipendente ha compiuto 65anni, deve fruire di periodi di ferie arretrate ed il rapporto di lavoro cesserà formalmente una volta scontati i mesi di cui alla finestra mobile di cui all'art. 21, comma 10, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con L. 22.12.2011, n. 214;

Ritenuto che l'ente è obbligato al collocamento in quiescenza della risorsa, poiché come esplicito nella circolare DPF-0054803-P-18/08/2021, il dipendente ha facoltà di essere trattenuto in servizio in caso di raggiungimento del requisito contributivo entro e non oltre il limite di età di 65 anni, limite ordinamentale comunque applicabile al settore pubblico ai sensi dell'art. 12, L. 20.3.1975, n. 70, oltre il quale non è concesso il trattenimento in servizio se maturati i requisiti per il collocamento in quiescenza;

Dato Atto che, non potendo la Giunta travalicare i poteri gestionali delegati ai competenti titolari di responsabilità, il presente atto costituisce provvedimento di indirizzo politico, con il quale si manifestano orientamenti di macro organizzazione attinenti alle linee generali di funzionamento degli uffici e gestione dei rapporti giuridici, che a tal fine non necessita di essere munito dei pareri di regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visti

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- L. 20 marzo 1975 n. 70;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la L. 142/1990 come recepita dalla L.R. 48/1991;
- L'O.R.EE.LL.
- Lo Statuto
- Il Regolamento uffici e servizi

DELIBERA

per le premesse e le motivazioni articolate in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte:

1. **Di disporre** che il dipendente Mazzullo Salvatore, avendo egli raggiunto l'età ordinamentale per la permanenza di in servizio, venga collocato in quiescenza al raggiungimento del requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione anticipata contributiva, con decorrenza della maturazione della c.dd. finestra mobile, disponendo altresì che il rapporto venga risolto in ogni caso ai sensi dell'art. 71, comma 11, D.L. 25.6.2008, n. 112, alla data del 31/12/2024, non essendo il trattamento pensionistico soggetto a penalizzazione percentuale come disposto dall'art. 1, comma 194, L. 11.12.2016, n. 232, nel rispetto del preavviso semestrale da riconoscersi al dipendente in caso di risoluzione d'ufficio;
2. **Di disporre** che gli Uffici competenti provvedano di conseguenza all'avviamento delle procedure previste per il collocamento in quiescenza del dipendente, lo smaltimento delle ferie arretrate, il calcolo e la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e quanto necessario dalla vigente normativa giuslavoristica e previdenziale;
3. **Di comunicare** formalmente la presente deliberazione all'interessato;

4. **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line, su Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come recepito dalla L.R. 7/2019, e per estratto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008.
5. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/1991, stante l'urgenza di provvedere.

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Geom. Carmelo Concetto Orlando

Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 28/06/2024

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Orlando Carmelo Concetto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Orlando Biagio

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Patanè

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal 01/07/2024 al 16/07/2024 con il numero

Dalla Residenza Comunale, li 01/07/2024

Il Messo/L'addetto alla pubblicazione
F.to Geom. Luciano Saglimbeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2024 al 16/07/2024

Dalla Residenza Comunale, li 16/07/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Filippo Patanè

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li, 28/06/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Filippo Patanè

